



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 febbraio 2024 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 25, comma 2 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 13 febbraio 2024;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

BONUS STRAORDINARIO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA E A DOMANDA RIGIDA

Art. 1 *(Finalità ed oggetto)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 25 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, considerato il perdurante aumento dell'inflazione, disciplina, per l'anno 2024, un intervento straordinario di sostegno in favore dei nuclei familiari richiedenti ed aventi i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'intervento straordinario di sostegno, di cui al comma 1, consiste nell'erogazione di un bonus da accreditare una tantum sulla SMaC Card di ogni capo famiglia, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto delegato, per nucleo familiare si intende il nucleo alla data del 31 dicembre 2023, composto da persone legate da vincoli di coniugio, convivenza more uxorio, unioni civili, parentela, affinità, adozione, tutela, affido, ai sensi delle norme vigenti, o da vincoli affettivi, aventi dimora abituale ed effettiva nella medesima unità abitativa, in possesso di residenza anagrafica come risultante all'anagrafe dei residenti dell'UO Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali, ovvero di permesso di soggiorno.
4. Non fanno parte del nucleo familiare, come definito al comma 3, i soggetti a cui è stato concesso il permesso di soggiorno turistico, speciale e per marittimi, nonché, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro che prevedono l'obbligo di coabitazione.
5. Il nucleo familiare, di cui al comma 3, può essere composto anche da una persona sola.

Art. 2 *(Requisiti di accesso)*

1. Per usufruire dell'intervento straordinario regolato dal presente decreto delegato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) il capo famiglia del nucleo familiare, richiedente il bonus, deve essere residente anagraficamente nel territorio della Repubblica di San Marino. La residenza del capo famiglia deve risultare dall'iscrizione all'anagrafe dei residenti dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali;
 - b) i componenti del nucleo familiare devono avere presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, qualora tenuti, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche;
 - c) i componenti del nucleo familiare, che nel corso dell'anno 2023, sono stati disoccupati o inoccupati devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato, durante i periodi di non occupazione, e non devono aver rifiutato offerte di lavoro. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione i percettori di pensione e gli studenti di età non superiore ai ventisei anni.
2. I requisiti richiesti nel comma 1, lettera b) e c) sono riferiti ai componenti del nucleo familiare, incluso il capo famiglia, così come definito dal comma 3, dell'articolo 1.

Art. 3

(Condizione e misura dell'intervento)

1. L'erogazione del bonus è subordinata alla condizione che il reddito familiare annuo pro-capite corrisponda ad una delle seguenti fasce di reddito:
 - a) prima fascia: reddito pari o inferiore ad euro 8.100,00 (ottomilacento/00);
 - b) seconda fascia: reddito compreso tra euro 8.100,01 (ottomilacento/01) ed euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);
 - c) terza fascia: reddito compreso tra euro 9.300,01 (novemilatrecento/01) ed euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00).
2. Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo il reddito lordo complessivo, dell'anno fiscale 2023, del nucleo familiare del richiedente per il numero dei componenti dello stesso nucleo familiare dopo avere apportato le seguenti deduzioni:
 - a) interessi passivi di cui al numero 2, dell'Allegato A della Legge n.166/2013;
 - b) assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge di cui al numero 4, dell'Allegato A della Legge n.166/2013;
 - c) le rette per la frequenza di asili nido di cui al numero 6, dell'Allegato A della Legge n.166/2013;
 - d) l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente inferme di cui al numero 8, dell'Allegato A della Legge n.166/2013;
 - e) il canone di locazione ove il nucleo familiare risiede di cui al numero 9, dell'Allegato A della Legge n.166/2013.
3. I redditi dei dipendenti, dei liberi professionisti e dei titolari delle imprese individuali utilizzati per il calcolo devono essere al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, versati dal contribuente.
4. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite, gli oneri deducibili, di cui al comma 2, sono fra loro cumulabili e possono essere portati in deduzione dal reddito lordo del nucleo familiare.
5. Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi, ovunque prodotti, dei componenti il nucleo familiare, rilevati nella dichiarazione dei redditi ovvero, se non presentata, nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi da pensione, se presenti. Qualora siano presentate dichiarazioni dei redditi integrative, successive alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, è onere del capo famiglia presentare la rettifica della domanda del bonus.
6. L'ammontare del bonus corrisposto ad ogni nucleo familiare è pari ad un importo diverso per ogni fascia di reddito prevista al comma 1, precisamente:

- a) per la prima fascia di reddito, determinata dalla lettera a), del comma 1, l'importo del bonus è pari ad euro 300 (trecento/00);
 - b) per la seconda fascia di reddito, determinata dalla lettera b), del comma 1, l'importo del bonus è pari ad euro 200,00 (duecento/00);
 - c) per la terza fascia di reddito, determinata dalla lettera c), del comma 1, l'importo del bonus è pari ad euro 100,00 (cento/00).
7. Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai tre anni e per i nuovi nati nel 2024, l'ammontare del bonus, previsto dal comma 6, è maggiorato, per ogni fascia di reddito di cui al comma 1, dei seguenti importi:
- a) la maggiorazione per la prima fascia di reddito, determinata dalla lettera a), del comma 1, è pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00);
 - b) la maggiorazione per la seconda fascia di reddito, determinata dalla lettera b), del comma 1, è pari ad euro 100,00 (cento/00);
 - c) la maggiorazione per la terza fascia di reddito, determinata dalla lettera c), del comma 1, è pari ad euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 4

(Domanda di accesso)

1. Il capo famiglia del nucleo familiare, avente diritto al bonus, deve presentare entro il 31 dicembre 2024 un'istanza, in via telematica mediante applicativo, al Dipartimento Finanze e Bilancio, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto delegato.
2. Il richiedente deve fornire sotto la sua responsabilità tutte le informazioni necessarie ai fini del calcolo del bonus; nello specifico, sono oggetto di autodichiarazione:
 - a) la composizione del nucleo familiare, così come definito dal comma 3, dell'articolo 1;
 - b) la conferma che tutti i componenti del nucleo familiare abbiano dichiarato i redditi prodotti nell'anno fiscale 2023;
 - c) la correttezza della fascia di reddito di competenza del proprio nucleo familiare.
3. Le informazioni da dichiarare sono rese fruibili, ove disponibili, dalla Pubblica Amministrazione mediante precompilazione. Il richiedente, nel caso in cui rilevi inesattezze od errori negli elementi acquisiti e precompilati nella domanda da parte della Pubblica Amministrazione, può modificarle solo previa presentazione, alle Unità Organizzative di competenza, della documentazione idonea a giustificare l'erroneità del dato.
4. Il richiedente, od il suo legale rappresentante, compila e trasmette in via telematica l'istanza. Si considerano soggetti incaricati della trasmissione della stessa, i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'articolo 88 della Legge n.166/2013 con le modalità previste nel medesimo articolo, inoltre gli stessi devono ricevere specifica delega da ciascun componente del nucleo familiare ad esclusione dei minori.
5. Le modalità di presentazione e di compilazione dell'istanza, nonché la data di messa a disposizione dell'applicativo informatico di cui al comma 1, sono definite con circolare del Dipartimento Finanze e Bilancio.

Art. 5

(Erogazione)

1. Il bonus, previsto dal presente decreto delegato, è corrisposto mediante accreditamento della somma sulla SMaC Card intestata al capo famiglia, che ha richiesto l'accesso all'intervento di sostegno.
2. Il bonus non è assoggettato a tasse, imposte o ritenute e non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi.

Art. 6
(Controlli e sanzioni)

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, anche mediante la collaborazione ed il supporto di altre Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione e delle Forze di Polizia, effettua i controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e della correttezza della condizione di cui all'articolo 3.
2. Qualora, in seguito ai controlli effettuati emergano difformità ovvero mancanza di requisiti previsti rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata, il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede a richiedere la restituzione, entro 30 giorni, delle somme indebitamente percepite dal richiedente.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Amministrazione procede ad iscrivere il credito a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene stabilite all'articolo 297 del Codice Penale.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. La spesa relative alla copertura dell'intervento di sostegno di cui al presente decreto delegato trova imputazione sul capitolo di spesa 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" utilizzando le riserve ivi disponibili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

